



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Via Di Blasi – 90018 Termini Imerese (PA) Tel. 091 8152111 – Fax 091 8115061



Prot. N° 723

Termini Imerese 02.03.2015

Oggetto: *Fatture elettroniche - Parziale modifica della nota prot. n. 229/2015 del 26/01/2015 a seguito dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 6/E del 19/02/2015.*

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Termini Imerese

Palermo

Trapani

Agrigento

Sciacca

Caltanissetta

Enna

Patti

Barcellona Pozzo di Gotto

Messina

Catania

Caltagirone

Ragusa

Siracusa

All' Ordine Ingegneri

Ordine Architetti

Ordine Commercialisti

Ordine Agronomi Forestali

Ordine Geologi

Collegio Geometri

Collegio Consulenti del Lavoro

Ordine Psicologi

Ordine Medici

Ordine Veterinari

Palermo

Con circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015 l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata su alcune questioni di interesse generale, in particolare affrontando la

questione relativa all'interpretazione del comma 2 dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 ("le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito").

Secondo l'Agenzia delle Entrate il legislatore con l'espressione "a titolo d'imposta sul reddito" ha voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto.

Ne consegue che la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, con il previsto meccanismo dello "split payment", non si applica ai compensi assoggettati a ritenute sia a titolo d'imposta che a titolo di acconto, ossia ai pagamenti in favore di professionisti, anche quando l'attività sia svolta in forma associativa, quali ausiliari del giudice, consulenti, avvocati, giudici onorari, etc

Premesso quanto sopra, fermo restando che a seguito dell'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti tra pubblica amministrazione e fornitori di beni e servizi, di cui alla legge 24/12/2007 n. 244, l'Ufficio non può più procedere al pagamento delle fatture ricevute in forma cartacea, a parziale modifica della nota prot. 299/2015 del 26.01.2015, si comunica quanto di seguito:

a) l'invio delle nuove fatture in formato xml dovrà avvenire al sistema di interscambio SDI tramite pec all'indirizzo: sdi01@pec.fatturapa.it attribuendo il codice univoco IPA che per l'Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale di Termini Imerese è il seguente: **QPOB32**.

b) l'ufficio ha poi 15 giorni di tempo per accettare o rifiutare la fattura, evenienza quest'ultima che si può verificare ove gli addetti al servizio riscontrino errori nella intestazione (prestatore o committente), nei conteggi (imponibili, subtotali e totali), nel procedimento relativo (numeri di ruolo, imputato e parti processuali), nell'omessa indicazione del bollo.

Un ultimo caso di rigetto è infine quello determinato dalla non ancora apposta esecutività sul decreto di pagamento emesso dal magistrato che, ai sensi del DPR 115/02, si matura decorsi 30 giorni dall'ultima delle comunicazioni alle parti (beneficiari, parti processuali, PM). Poichè è solo la cancelleria del giudice procedente che può rilasciare l'attestazione di esecutività, si raccomanda i prestatori a non inviare la fattura elettronica senza prima avere ricevuto l'invito telematico da parte dell'Ufficio Spese di Giustizia.

In tutte le ipotesi di rigetto riportate l'Ufficio Spese di Giustizia di questo Tribunale provvederà ad indicare per iscritto la motivazione, che poi il sistema notificherà al beneficiario.

Nell'ottica di un miglioramento delle relazioni tra l'ufficio e gli utenti ed al fine di velocizzare il processo di pagamento, pregasi le SS.LL. di voler cortesemente diramare la presente nota a tutti i propri iscritti.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Pietro Renda

